

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1805</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAMORTE, AMALFITANO, DEL CASTILLO,  
LOMBARDO, MANTELLA, MORAZZONI,  
PISICCHIO, SALOMONE, TASSONE, USELLINI

*Presentata il 20 ottobre 1977*

Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Essa nasce alla luce dell'esperienza maturata dal 1970, anno di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, ad oggi.

La legge, infatti, di cui si propongono modifiche, pur traendo spunto dai dettati costituzionali, provvedeva alla prima regolamentazione di una materia, che si è rivelata con il passare degli anni meritevole di approfondimenti ed adeguamenti.

Tre sono i motivi che sottendono alla presente proposta: emanazione dei decreti applicativi della legge delega 22 luglio 1975, n. 382; verifica, dopo la fase così detta costituente, della realtà regionale e del suo stato di organizzazione; controverse determinazioni registrate nell'applicazione delle norme sulla incompatibilità ed ineleggibilità.

Non vi è dubbio, in via preliminare, che il decentramento amministrativo, derivante dall'applicazione della citata legge delega n. 382, comporta ulteriori, rilevanti competenze ed oneri per le Regioni a statuto ordinario. Questo dato, di per sé, rende improcrastinabile l'elevazione a quaranta del numero minimo dei componenti i consigli regionali. Tale esigenza si era già appalesata negli anni scorsi e diviene oggi imprescindibile se si vuole scongiurare l'ingolfaggio di regioni che, sebbene con scarso numero di abitanti, devono comunque intervenire e legiferare su una vasta materia.

Il decentramento amministrativo, d'altra parte, determinerà una tale « presenza » della Regione, tramite intrecciati e molteplici rapporti con gli enti locali minori, istituti o aziende pubbliche, in materia di finanziamenti, controlli e vigilanza, che una revisione delle norme sulla incompatibilità ed ineleggibilità con l'ufficio di consigliere regionale diventa inevitabile.

Tale iniziativa legislativa si muove in una duplice direzione: rendere effettivamente applicabili ed applicati gli istituti dell'incompatibilità ed ineleggibilità, cosa che non può dirsi si sia verificata nel passato; impedire che norme di ineleggibilità troppo rigide e generalizzate si risolvano di fatto in una possibilità di accesso all'esercizio di consigliere regionale ad una ristretta fascia di cittadini. A questo, infatti, si va incontro, se non intervenissero le auspiccate modifiche, soprattutto in alcune regioni meridionali che, a causa della loro configurazione socio-economica, registrano grande parte della popolazione attiva impegnata nel settore del pubblico impiego.

Per ovviare a questo concreto rischio, gravido di pericolose conseguenze se proiettato nel futuro e studiato oculatamente, si suggerisce di modificare particolari e circoscritti casi di ineleggibilità in incompatibilità e, contemporaneamente, introdurre la

dichiarazione sottoscritta del candidato di non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dalla legge. Questa innovazione comporta la nuova competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale di cancellare dalla lista i candidati che incorressero in cause di ineleggibilità.

Si conseguirebbe, in questo modo, lo obiettivo di assicurarsi effettivamente che nelle Regioni non restino in carica consiglieri risaputamente ineleggibili e si eliminerebbero contemporaneamente casi di ineleggibilità riscontrate *a posteriori*, cioè dopo l'avvenuta elezione, che spesso consentono ingiustificabili operazioni di mero calcolo elettorale.

I firmatari della presente proposta di legge, pur consapevoli della delicatezza della materia per la quale avanzano modifiche, confidano in un approfondimento e sollecito esame del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è composto:  
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;  
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;  
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;  
di 40 membri nelle altre regioni ».

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è abrogato.

### ART. 3.

La lettera a) del quinto comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, numero 108, è sostituita dalla seguente:

« a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione, nonché gli ammini-

stratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa ».

ART. 4.

All'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere regionale è altresì incompatibile con quegli uffici o incarichi per cui si riceva uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione ».

ART. 5.

Il punto 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« 2) La dichiarazione di accettazione della candidatura, di presa visione dei casi di ineleggibilità e di non sussistenza di cause di ineleggibilità. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare ».

ART. 6.

Il punto 2) del primo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione o viene riscontrata causa di ineleggibilità ».